REGOLAMENTO (CEE) N. 2374/86 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3721/85 che fissa, per alcune popolazioni e gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [1], in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammissibile per ogni popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate ; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, la parte disponibile per la Comunità viene ripartita fra gli Stati membri ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2057/86 [3], fissa, per alcune popolazioni e gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 fissa il totale ammesso di cattura, la parte disponibile per la Comunità ed i contingenti assegnati agli Stati membri per quanto riguarda la popolazione di aringhe dello Skagerrak e del Kattegat (divisione CIEM III a) limitatamente al periodo 1° gennaio — 31 luglio ;

considerando che, sulla scorta del parere scientifico più recente, è ora possibile fissare un totale ammesso di catture valido per tutto l'anno ;

considerando che delle consultazioni trilaterali si sono tenute con il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia ; che, non essendo stato possibile raggiungere un accordo, è necessario fissare unilateralmente per questa riserva la parte della Comunità nonché i contingenti disponibili per gli Stati membri per l'anno intero per permettere lo svolgimento delle attività di pesca senza interruzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le cifre relative alle aringhe della divisione CIEM III a contenute negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3721/85 sono sostituite da quelle che figurano rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

---

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.
[3] GU n. L 176 dell'1. 7. 1986, pag. 3.

ALLEGATO I

TAC previsti per il 1986 per popolazione e per zona — Parti disponibili per la Comunità

Specie	Divisione CIEM/NAFO	TAC 1986 (in tonnellate)	Parti disponibili per la Comunità per il 1986 (in tonnellate)
Aringa	III a		63 915

ALLEGATO II

Riserva			Stato membro	Contingente 1986 (in tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona CIEM/NAFO		
Aringa	Skagerrak e Kattegat	III a	Belgio	
			Danimarca	62 415 (1)
			Germania	1 000 (2)
			Grecia	
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	
			Spagna	
			Regno Unito	
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	63 415